

Legge regionale 10 luglio 1999, n.37

**Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle LL.RR. n. 54/1980 e n. 60/1996**

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1  
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge regionale disciplina le procedure di applicazione da parte della Regione Toscana e degli Enti locali, per le funzioni ad esse delegate o attribuite, delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si osservano le disposizioni ed i principi contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473 in materia di sanzioni amministrative tributarie.

ARTICOLO 2  
(Modalità di irrogazione)

1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica emesso dal dirigente regionale competente.

ARTICOLO 3  
(Ritardati od omessi versamenti. Ravvedimento)

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto negli articoli seguenti per i singoli tributi, chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti dovuti è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato oltre la scadenza.

2. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già stata constatata dagli organi competenti o non siano iniziate attività amministrative di accertamento:

- a) ad 1/8 nei casi di mancato pagamento totale o parziale di un tributo se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della omissione;
- b) ad 1/6 nel caso di mancato pagamento totale o parziale di un tributo se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla omissione.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al versamento del tributo o della differenza

dovuti, unitamente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale in relazione ai giorni di ritardato pagamento.

#### ARTICOLO 4

(Riscossione coattiva delle sanzioni)

1. I procedimenti di riscossione coattiva delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo sono disciplinati dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ARTICOLO 5

(Rateizzazione)

1. Su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il dirigente regionale competente puo' eccezionalmente disporre il pagamento in rate mensili comprensive degli interessi calcolati al tasso legale. Il numero delle rate non puo' essere superiore a trenta.

2. Le modalita' di concessione della rateizzazione ed i criteri per la definizione del numero delle rate in riferimento all'importo della sanzione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il debitore ammesso al pagamento rateizzato il quale non provveda alla corresponsione anche di una sola rata alla scadenza stabilita, decade dal beneficio e deve estinguere il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

#### ARTICOLO 6

(Decadenza e prescrizione)

1. L'atto di accertamento delle violazioni alle norme tributarie deve essere notificato al destinatario entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione.

2. Se la notificazione e' stata effettuata, nei termini di cui al comma 1, ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine e' prorogato di un anno.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione che non corre fino alla definizione del procedimento.

#### ARTICOLO 7

(Rimborsi)

1. Il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme per

tributi o sanzioni amministrative erroneamente corrisposte entro il termine di tre anni decorrenti dalla data del pagamento.

2. Non si procede al rimborso di somme di importo pari o inferiore a L. 5.000 ovvero a 2,58 euro.

3. Il contribuente, per il tributo indebitamente corrisposto, ha diritto agli interessi calcolati al tasso moratorio per semestri compiuti, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione della istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso.

## TITOLO II

### SANZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE

#### ARTICOLO 8

(Disposizioni applicabili)

1. Le procedure di accertamento, di irrogazione, di recupero e rimborso delle sanzioni in materia di tasse automobilistiche sono disciplinati dal titolo I della presente legge.

#### ARTICOLO 9

(Ricorsi )

1. Nel termine di 60 giorni dalla notifica, avverso l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni e' ammesso ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti l'autorita' giudiziaria ordinaria, che puo' comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa e dentro centottanta giorni dalla sua notificazione.

2. Il ricorso amministrativo e' proposto al Dirigente regionale che ha emanato il provvedimento.

## TITOLO III

### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1980 N. 54. "DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI."

#### ARTICOLO 10

(Modifiche all'art. 6 della LR n. 54/1980)

1. L'art. 6 della LR 15 maggio 1980 n. 54, e' cosi' sostituito:

"Art. 6  
Sanzioni

1. Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto e senza aver assolto la relativa tassa, e' punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire

duecentomila, oltre al pagamento della tassa dovuta.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 e' ammessa la definizione agevolata e la corrispondente riduzione delle sanzioni previste negli articoli 16 comma 3 e 17 comma 2 del DLgs 18 dicembre 1997 n. 472, mediante il pagamento di 1/4 della sanzione entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

3. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo, e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed e' tenuto al pagamento del tributo medesimo salvo regresso.

4. Chi non provvede al versamento della tassa alla prescritta scadenza e' soggetto, oltre al pagamento dell'importo della stessa, alla sanzione pari al 30% della tassa non versata o tardivamente versata.

5. La sanzione e' ridotta:

- a) ad 1/8 nei casi di mancato pagamento totale o parziale del tributo se questo viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della omissione;
- b) ad 1/6 nel caso di mancato pagamento totale o parziale del tributo se questo viene eseguito entro il termine di un anno dalla omissione.

6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al versamento del tributo o della differenza dovuti, unitamente agli interessi moratori calcolati al tasso legale in relazione ai giorni di ritardato pagamento."

## ARTICOLO 11

(Modifica all'art. 9 LR n. 54/1980)

1. L'art. 9 della LR 15 maggio 1980 n. 54 e' sostituito dal seguente:

"Art. 9

Ricorsi amministrativi

1. Nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni e' ammesso ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti l'autorita' giudiziaria ordinaria, che puo' comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione.

2. Il ricorso amministrativo e' proposto al Dirigente regionale che ha emanato il provvedimento."

## ARTICOLO 12

(Modifica all'art. 11 LR n. 54/1980)

1. L'art. 11 della Legge regionale 15 maggio 1980 n. 54 e' sostituito dal seguente:

"Art. 11

Decadenza e rimborsi

1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge deve essere eseguito entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione, a pena di decadenza.

2. Il contribuente puo' chiedere al dirigente competente la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di 3 anni decorrenti dal giorno del pagamento.

3. Non si procede alla restituzione di somme per tributi di importo pari o inferiore alle lire 5.000, ovvero a 2,58 Euro."

## ARTICOLO 13

(Abrogazione)

1. L'art. 10 della LR 15 maggio 1980 n. 54 e' abrogato.

## TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1996 N. 60

"DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 28 DICEMBRE 1995 N. 549"

## ARTICOLO 14

(Modifica all'art. 12 della LR n. 60/96.)

1. L'art. 12 della Legge regionale 29 luglio 1996 n. 60 e' sostituito dal seguente:

"Art. 12

Contestazione

1. La contestazione delle violazioni di cui all'art. 11 e' effettuata tramite avviso di accertamento e di irrogazione, emesso dal dirigente della competente struttura regionale di cui all'art. 7 comma 1, con l'invito a provvedere al pagamento di quanto dovuto ai sensi delle lettere a e b del successivo comma 2, entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

2. L'avviso e' notificato all'interessato nelle forme di legge e deve specificare:

- a) l'importo del tributo evaso, l'ammontare degli interessi moratori e delle spese del procedimento;
- b) l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 16, nonché l'ammontare della sanzione di cui al comma 32 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549;
- c) la facoltà, ove non si intenda procedere al pagamento, di proporre ricorso avverso l'atto di irrogazione;
- d) l'ufficio presso il quale il ricorso deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla notifica e le relative modalità;
- e) la facoltà di ricorso alle Commissioni tributarie ai sensi dell'art. 3 comma 34 della L. 549 del 1995;
- f) il nominativo del responsabile del procedimento.

#### ARTICOLO 15

(Abrogazione)

1. L'articolo 13 della Legge regionale 29 luglio 1996 n. 60 è abrogato.

#### ARTICOLO 16

(Modifica all'art. 5 LR n. 60/96)

1. L'articolo 15 della Legge regionale 29 luglio 1996 n. 60, è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Riscossione coattiva-Iscrizione a ruolo

1. Qualora il soggetto al quale è notificato l'avviso di accertamento e di irrogazione non provvede a pagare in forma agevolata ai sensi del comma 3 dell'articolo 16, la Regione procede alla riscossione coattiva dell'importo indicato nell'atto di irrogazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ai sensi degli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43."

#### ARTICOLO 17

(Modifica all'art. 16 LR n. 60/96)

1. L'articolo 16 della Legge Regionale 29 luglio 1996 n. 60 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Sanzioni

1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.

2. Per omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le sanzioni vengono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

4. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato.

5. Nel caso in cui il comma 4, finché non sono iniziati i controlli, accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, il soggetto passivo può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, del DLgs 18 dicembre 1997 n. 472.

6. Nei casi di cui all'articolo 9 e' applicata la sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché la sanzione pari a tre volte l'ammontare del tributo prevista dal comma 32 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549.

7. Restano ferme le sanzioni, anche a carattere ripristinatorio, previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed inquinamento, nonché l'azione per il risarcimento del danno ambientale.

8. L'obbligazione di ripristino, di bonifica dell'area e di risarcimento del danno ambientale, ha carattere solidale secondo quanto stabilito all'articolo 10."

## ARTICOLO 18

(Modifica all'art. 18 LR 60/96)

1. All'articolo 9, comma 4, della Legge regionale 29 luglio 1996 n. 60 le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti "comma 6".

## ARTICOLO 19

(Modifica all'art. 17 LR 60/96)

L'art. 17 della Legge regionale 29 luglio 1996 n. 60 e' sostituito dal seguente:

"Art. 17

Ricorso alle Commissioni tributarie

1. "Avverso l'avviso di accertamento e di irrogazione delle sanzioni e avverso l'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 15, e' ammessa l'impugnativa innanzi alle commissioni tributarie ai sensi del combinato disposto dall'articolo 3, comma 37, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e dall'articolo 19 del DLgs 31 dicembre 1992 n. 546.